



Consiglio Nazionale delle Ricerche

DIREZIONE GENERALE

**“Gruppo di Lavoro permanente di supporto alla Direzione Generale
per la definizione di linee di indirizzo per la gestione dei rifiuti
speciali pericolosi e non, e per il trasporto di sostanze pericolose
secondo ADR” – GERITS -**

(provvedimento cfr n. 0022924/2021 del 31/03/2021)

***PARTE PRIMA: organizzativa-gestionale
-Obblighi procedurali-***

Sommario

1.0 RIFERIMENTI NORMATIVI	3
2.0 DEFINIZIONI.....	3
3.0 RESPONSABILITA' E COMPITI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI ALL'INTERNO DELL'ORGANIZZAZIONE CNR.....	7
3.1 <i>Compiti del Direttore/Responsabile della Struttura</i>	9
3.2 <i>Compiti del Responsabile di laboratorio</i>	10
3.3 <i>Compiti dei referenti "locali" per la gestione delle procedure dei rifiuti.</i>	11
3.4 <i>Compiti dei referenti "territoriali"</i>	12
3.4 <i>Istruzione e formazione del personale coinvolto</i>	13
4.0 RESPONSABILITA' DEI VARI SOGGETTI COINVOLTI AI FINI DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI	14
5.0 ENTI OSPITATI PRESSO LE STRUTTURE CNR E STRUTTURE CNR OSPITATE PRESSO ENTI TERZI.....	19
Allegato 1: Alcune sentenze della Corte di Cassazione sulla responsabilità del produttore	20
Allegato 2: Delibera CNR n. 167/2022.....	21

1.0 RIFERIMENTI NORMATIVI

I principali riferimenti normativi sulla classificazione dei rifiuti sono rappresentati, a livello comunitario, dalla direttiva 2008/98/CE e successive modifiche, e dalla decisione 2000/532/CE (e relative modifiche) e, su scala nazionale, dalla Parte Quarta del D.lgs. n. 152/2006, da ultimo modificato dal D.lgs. 116/2020. Le suddette normative richiamano però in modo esteso le definizioni e i criteri contenuti nelle disposizioni comunitarie relative alla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose, con particolare riferimento ai regolamenti 2008/1272/CE (regolamento CLP) e 2008/440/CE.

2.0 DEFINIZIONI

Il D.lgs. 152/2006 “Testo unico ambientale” modificato ai sensi del D.lgs. n. 116/2020 contiene, nell’art. 183, una serie di definizioni con lo scopo di delimitare il campo di applicazione della disciplina in materia di gestione dei rifiuti contenuta nella Parte Quarta del medesimo decreto e di circoscrivere il significato di alcune nozioni in essa utilizzate. Fra queste, la definizione di “produttore di rifiuti”, al quale spettano precisi obblighi: primo fra tutti, la corretta classificazione del rifiuto. Su questo aspetto gravano per i produttori del rifiuto, in forza del principio della “**responsabilità condivisa**” espresso dall’art. 178 e della disciplina contenuta nell’art. 188, importanti responsabilità nel caso in cui uno o più soggetti appartenenti alla cosiddetta “filiera” di gestione del rifiuto (trasportatori, intermediari, commercianti, recuperatori e smaltitori) non operino in piena conformità alla normativa di riferimento. Responsabilità che hanno natura penale e possono coinvolgere anche l’Ente in base a quanto previsto dal D.lgs. 231/2001.

Produttore: (ai sensi anche della Legge n. 116/2020) "produttore di rifiuti": *il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore).*

Detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene.

Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi. I rifiuti sono classificati, secondo l’origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Rifiuto pericoloso: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..

Elenco Europeo Rifiuti (E.E.R.): catalogo dove sono identificati tramite un codice (C.E.R.) tutti i rifiuti (è stato istituito con la decisione 2000/532/CE e successive modificazioni). In vigore dal 1.1.2002 è riprodotto anche nell'Allegato D alla Parte Quarta del D.lgs. 152/2006 (TUA). L'ultima modifica all'elenco è avvenuta con una rettifica del 2018 alla Decisione 2014/955/UE che a sua volta aveva modificato l'Elenco). Questo catalogo contiene un elenco tramite il quale è possibile identificare tutte le tipologie di rifiuti, siano essi urbani, speciali o pericolosi. Ogni singolo rifiuto è identificato attraverso un codice numerico univoco, il C.E.R.

Codice Europeo Rifiuti (C.E.R.): sequenza numerica (composta da sei cifre riunite in coppie) volte ad identificare un rifiuto in base al processo produttivo da cui è originato.

Caratteristiche di pericolo: in caso di rifiuti pericolosi, le caratteristiche di pericolo codificate ed individuate sulla base dell'allegato III della direttiva 2008/98/CE, modificato dal Regolamento 2014/1357/UE, che posseggono una o più delle 15 caratteristiche di pericolo da HP1 a HP15.

Rifiuti urbani: sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), comma sostituito dal Dlgs 116/2020: tra cui:

- i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata;
- i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;
- i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.

Rifiuti speciali: si intende invece qualsiasi materiale, sostanza o oggetto, prodotto o utilizzato in attività didattiche, di ricerca, di servizio, e sanitarie, per i quali la legge prevede particolari modalità di raccolta, stoccaggio, trasporto e smaltimento finale (art. 183 comma 3).

Rifiuti speciali sanitari: rifiuti che derivano da strutture pubbliche e private che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione e ricerca.

Raccolta: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta;

Raccolta differenziata: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

Deposito temporaneo prima della raccolta: il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell'articolo 185-bis;

Sostanze: gli elementi chimici ed i loro composti allo stato naturale o ottenuti mediante lavorazioni industriali eventualmente contenenti gli additivi necessari alla loro immissione sul mercato;

Imballaggio: il contenitore o il recipiente di qualsiasi tipo o materiale nel quale la sostanza, il preparato o il rifiuto vengono contenuti o raccolti, ed il relativo sistema di chiusura;

Etichettatura: l'insieme delle indicazioni da riportare su apposita etichetta o direttamente sull'imballaggio a mezzo stampa o rilievo o incisione;

Formulario di Identificazione Rifiuto (F.I.R.): documento di accompagnamento per il trasporto nel quale devono essere riportati i dati relativi al produttore/detentore del rifiuto, al rifiuto (origine, tipologia, e quantità), al trasportatore e al destinatario e altri dati.

Modello Unico di Dichiarazione (MUD): modello delle quantità annue di rifiuti prodotti. Si tratta di una dichiarazione annuale riepilogativa delle movimentazioni di rifiuti delle imprese ed enti che viene inoltrata alla Camera di Commercio.

Registro cronologico di carico e scarico: registro su cui vanno annotati tutti i carichi e gli scarichi di rifiuti con specifiche modalità. È un documento formale che numerato e vidimato garantisce insieme al formulario la tracciabilità del flusso dei rifiuti nelle varie fasi del trasporto, dal produttore/detentore al sito di destinazione.

Recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere al rifiuto di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o dell'economia generale.

Smaltimento: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia.

ADR: Accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada. Tale accordo vale anche su territorio nazionale.

Etichettatura ADR: l'etichetta o l'insieme delle etichette sull'imballaggio di rifiuti soggetti all'ADR e quindi classificati secondo la normativa ADR.

Gruppo di imballaggio ADR: codice che indica generalmente la pericolosità delle sostanze può assumere i valori di I, II o III (dal più al meno pericoloso) ed è utilizzato per stabilire la severità dei controlli a cui devono essere sottoposti gli imballaggi.

Numero ONU o UN: il numero di identificazione a 4 cifre del rifiuto il cui trasporto è soggetto all'ADR.

Imballatore, secondo l'ADR: l'impresa/operatore che riempie le merci pericolose o rifiuti pericolosi in imballaggi, compresi i grandi imballaggi e gli IBC e se il caso prepara i colli ai fini del trasporto.

Speditore, secondo l'ADR: impresa che spedisce merci pericolose per conto proprio o per conto terzi.

Consulente ADR: è la persona nominata dal legale rappresentante dell'impresa la cui attività comporta trasporti di merci pericolose, oppure operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, connesse a tali trasporti.


PARTE PRIMA: Organizzativa-gestionale (Obblighi procedurali)

3.0 RESPONSABILITA' E COMPITI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI ALL'INTERNO DELL'ORGANIZZAZIONE CNR

I rifiuti sono classificati secondo l'origine in urbani o speciali, e in base alle loro caratteristiche di pericolosità in pericolosi o non pericolosi.

I rifiuti prodotti al CNR nell'ambito delle proprie attività di ricerca sono rifiuti speciali. Tra questi quelli che non vengono prodotti nelle aree di laboratorio sono urbani se rientrano nell'elenco dell'allegato L-quarter alla parte quarta del D.lgs. n.152/2006. I rifiuti/materiali prodotti nei "laboratori di ricerca" del CNR in linea di massima, si possono schematizzare nella *figura 1* sotto riportata.

Fig. 1 - tavola sinottica dei rifiuti prodotti



Per comprendere l'attribuzione della paternità del rifiuto è importante analizzare il concetto di produttore del rifiuto. Al produttore spettano precisi obblighi, tra cui la corretta classificazione del rifiuto, sulla quale gravano, in forza del principio della "responsabilità condivisa del produttore"

(espresso dagli artt. 178 e 188) importanti responsabilità nel caso in cui uno o più soggetti appartenenti alla cosiddetta “filiera” di gestione del rifiuto (trasportatori, intermediari, commercianti, recuperatori e smaltitori) non operino in piena conformità alla normativa di riferimento.

Per individuare il produttore iniziale dei rifiuti, a prescindere dalla tipologia/composizione del rifiuto di cui si tratti, occorre, preliminarmente accertare chi sia (qualificabile come) l'autore materiale dell'attività all'origine della produzione dei rifiuti. Così il soggetto che si disfa o ha l'obbligo o l'intenzione di disfarsi del rifiuto andrà qualificato come produttore (materiale) dello stesso. A quest'ultimo potrà poi affiancarsi un altro soggetto qualificabile (anch'esso) come produttore, ma produttore «giuridico» del medesimo rifiuto e cioè «il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione».

Questo vuol dire che il produttore giuridico/committente/appaltatore, diventa destinatario di tutti gli obblighi previsti per il produttore in genere e li condivide con il produttore materiale/esecutore/appaltatore.

La presente linea guida definisce obblighi e responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti nel CNR.

Su ogni Struttura CNR (sede principale, sede secondaria, URT, altro, ecc.) se sede di produzione dei rifiuti insistono obblighi e responsabilità dettati dalla normativa vigente.

Secondo l'organizzazione del CNR si intenderà:

Produttore: il soggetto la cui attività produce rifiuti; per produttore/detentore di rifiuti, nell'organizzazione del CNR, deve intendersi non soltanto il soggetto: Responsabile del laboratorio, (di solito individuato come “preposto” ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.”) dalla cui attività materiale sia derivata la produzione di rifiuti, ma, qualora questa figura non fosse identificabile, anche il soggetto: Responsabile di Struttura, al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione ed a carico del quale sia quindi configurabile, quale titolare di una posizione definibile come di garanzia, l'obbligo di provvedere allo smaltimento di detti rifiuti nei modi prescritti per legge. Si allegano alla presente in allegato 1 alcune sentenze della Corte di Cassazione sulla responsabilità del produttore.

Avremo quindi un produttore giuridico ed un produttore materiale, responsabili della gestione delle attività e delle varie verifiche, oltre che della corretta esecuzione di tutte le procedure.

A tal proposito si riporta in allegato 2, alla presente, la delibera CNR n. 167/2022 in merito alle determinazioni relative all'identificazione dei responsabili della gestione dei rifiuti, a seguito della riunione del 24.05.2022 del Consiglio di Amministrazione, che *“delibera di approvare l'identificazione del produttore giuridico nel Direttore dell'Istituto o nel Responsabile delegato della sede secondaria o nella figura del Responsabile dell'AdR o Dirigente SAC e l'identificazione del produttore materiale coincidente nel Responsabile di laboratorio quali responsabili della gestione delle attività e della varie verifiche, oltre che della corretta esecuzione di tutte le procedure relative ai rifiuti”*.

Ogni Struttura (sede principale/sede secondaria, URT, AdR, ecc.), sarà definita come l'impianto o l'insieme delle unità operative nel quale la Struttura esercita stabilmente una o più attività dalle quali sono originati i rifiuti. Per laboratorio si intenderà l'ambiente di lavoro che produce rifiuti, come ad esempio il laboratorio di ricerca, l'officina, lo stabulario, ecc.

3.1 Compiti del Direttore/Responsabile della Struttura

Fermo restando quanto disposto dal D.lgs. 152/06, nell'organizzazione CNR il Produttore/Detentore dell'Istituto di produzione del rifiuto è identificato nel Direttore dell'Istituto o Responsabile delegato della sede secondaria o nella figura del Responsabile dell'Area di Ricerca o Dirigente SAC.

Il Responsabile della Struttura esercita tutte le funzioni che sono attribuite dalle normative vigenti ed ha il compito di organizzare e vigilare nell'ambito della propria struttura per quanto concerne la corretta gestione dei rifiuti. In particolare:

- risponde della salvaguardia dell'ambiente e della corretta gestione dei rifiuti pericolosi e non;
- organizza le attività e sovrintende affinché le operazioni di riciclo, recupero, riutilizzo, produzione, movimentazione, deposito e smaltimento dei rifiuti vengano effettuate correttamente e tramite convenzione/appalto con fornitori di servizi “idonei, qualificati e autorizzati”, e assicurando che tale gestione avvenga nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela ambientale e di prevenzione infortuni e salute sui luoghi di lavoro;
- sensibilizza il proprio personale affinché renda operativa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani;

- provvede alla corretta gestione anche dei RAEE¹;
- può avvalersi per l'assolvimento dei propri compiti della collaborazione di personale interno mettendo a disposizione materiali, attrezzature, dotazioni e quant'altro necessario per l'ottimizzazione della gestione dei rifiuti e per l'adempimento alle disposizioni normative applicabili;

Inoltre:

- ha la facoltà di nominare uno o più referenti interni per la gestione delle procedure sui rifiuti;
- individua eventuali locali da destinare al deposito temporaneo dei rifiuti prima della raccolta e, ove necessario, definisce i lavori di realizzazione o di adeguamento per la conformità alla disciplina relativa, fornendo le dotazioni necessarie per garantirne la funzionalità e la sicurezza (cartellonistica, estintori, materiali anti spargimento, ecc.);
- assicura la corretta compilazione e tenuta delle documentazioni di legge (registri cronologici di carico e scarico, formulari, comunicazione annuale MUD, verifica delle specifiche autorizzazioni a norma di legge dei fornitori di servizi, ecc.).

3.2 *Compiti del Responsabile di laboratorio*

Il Responsabile di laboratorio si identifica come colui che genera il rifiuto, quindi il responsabile dell'identificazione, della relativa classificazione, dello scarto nella fase di raccolta in laboratorio (ambiente di lavoro) e del successivo conferimento al deposito rifiuti. Tale conferimento dovrà essere accompagnato da un registro/scheda di identificazione compilata in tutte le sue parti e firmata in calce (vedi allegati riportati nella Seconda Parte delle linee guida). Inoltre, dovrà conferire i rifiuti al deposito temporaneo (qualora esistente) in giorni ed orari stabiliti, previ accordi e/o definizione di propria organizzazione interna, e secondo le disposizioni adottate.

In particolare, egli dovrà:

- salvaguardare l'ambiente, effettuando una corretta gestione dei rifiuti ed un controllo sulle procedure di lavoro finalizzati alla loro riduzione, al loro riutilizzo e riutilizzo ed incentivando la raccolta differenziata dei rifiuti ove possibile (esempio: carta, cartone);

¹ Data la specificità della tematica dei RAEE, seguiranno approfondimenti in merito alla loro gestione.

- fornire ai propri utenti (collaboratori) indicazioni sulle procedure di lavoro (comprese le presenti linee guida) utili a consentire una corretta gestione dei rifiuti, oltre che la loro riduzione;
- omologare il rifiuto identificandone i composti presenti le loro quantità e caratteristiche di pericolosità;
- raccogliere e adottare il corretto imballaggio o confezionamento dei rifiuti, apponendo sul contenitore una etichetta con indicata: il tipo di rifiuto e relativo codice CER (secondo quanto previsto dalla normativa e/o da specifiche interne), la data, la caratteristica di pericolo (cod. HP), la sigla del produttore del rifiuto, ed eventuale classificazione ADR;
- movimentare i rifiuti dal luogo di produzione al sito deposito temporaneo prima della raccolta dei rifiuti;
- consegnare al referente dei rifiuti tutte le informazioni necessarie e corrette per gli adempimenti di legge.

Nel caso in cui vengano individuati e/o designati dei referenti interni per la gestione delle procedure dei rifiuti, si riportano qui di seguito alcuni dei compiti specifici.

3.3 Compiti dei referenti “locali” per la gestione delle procedure dei rifiuti.

Il referente “locale” dei rifiuti dovrà:

- ricevere e gestire, presso il deposito temporaneo dei rifiuti, i contenitori chiusi in attesa che vengano smaltiti;
- prendere in consegna i contenitori, controllando che siano tutti etichettati e siglati in modo conforme e tener traccia della sequenza delle consegne;
- individuare eventualmente il laboratorio di Analisi Accreditato a cui affidare le analisi dei campioni per definire l’eventuale pericolosità in caso di Codici CER a specchio e per l’elaborazione dei relativi Rapporti di Prova atti a definire le caratteristiche di pericolo attraverso le frasi HP;
- concordare i tempi e le modalità di raccolta dei rifiuti con la ditta assegnataria del servizio;
- inviare i rifiuti allo smaltimento e/o impianti di recupero, nel rispetto della tempistica;
- sovrintendere alle operazioni di raccolta dei rifiuti da parte della ditta assegnataria del servizio trasporto/smaltimento;
- comunicare tempestivamente al Direttore di Istituto/Responsabile della Sede secondaria eventuali disservizi da parte della Ditta incaricata allo smaltimento o relative problematiche;


- essere informato circa le attività svolte all'interno del sito di competenza che hanno incidenza sulla produzione dei rifiuti;
- disporre di tempo, di strumenti e sistemi di comunicazione, al fine di poter espletare tale incarico;
- provvedere alla corretta archiviazione e conservazione degli atti amministrativi (autorizzazioni, iscrizioni, ecc.);
- provvedere alla tenuta ed eventuale elaborazione del MUD.

3.4 Compiti dei referenti “territoriali”

I referenti “territoriali” saranno il braccio di supporto sul territorio facenti capo al GdL GERITS/Unità. Tali referenti rappresenteranno il punto di incontro fra gli indirizzi provenienti dal GdL GERITS/Unità e le necessità specifiche derivanti dalle attività operative provenienti dal territorio, interfacciandosi sistematicamente con i “referenti interni locali” delle Strutture CNR.

Per sintetizzare le funzioni dei soggetti coinvolti in termini di responsabilità ambientale al CNR, si riporta qui di seguito **nella fig. 2 l'organigramma funzionale**. Il gruppo di lavoro permanente di supporto alla Direzione Generale, per la definizione di linee di indirizzo per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non, e per il trasporto di sostanze pericolose secondo ADR, sarà a supporto dei Direttori Istituto/Responsabile Delegato sedi secondarie/Responsabili AdR/Dirigente SAC per la condivisione di best practice in termini di assetto organizzativo e di processi e per supportarli nella gestione dei rifiuti e nella movimentazione di sostanze pericolose.

Fig. 2 - Organigramma funzionale in termini di responsabilità ambientale



3.4 Istruzione e formazione del personale coinvolto

L'attività di istruzione e formazione del personale coinvolto nella classificazione e caratterizzazione sarà condotta a livello interno con l'organizzazione di corsi specifici e con il supporto degli uffici competenti.

4.0 RESPONSABILITA' DEI VARI SOGGETTI COINVOLTI AI FINI DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI

Come detto nel capitolo precedente, il produttore iniziale, o altro detentore, di rifiuti provvede al loro trattamento direttamente ovvero mediante l'affidamento ad intermediario, o ad un commerciante o alla loro consegna ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto addetto alla raccolta o al trasporto dei rifiuti, pubblico o privato, nel rispetto della Parte IV del decreto legislativo.

Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni intermedie di smaltimento, quali il raggruppamento, il ricondizionamento e il deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell'allegato B alla parte quarta del D.lgs 116/2020, la responsabilità per il corretto smaltimento dei rifiuti è attribuita al soggetto che effettua dette operazioni (art. 188 comma 5 L. 108/2021).

Gli adempimenti a carico dei produttori di rifiuti riguardano sia aspetti tecnici che amministrativi, tra cui:

<p>La corretta identificazione e caratterizzazione del rifiuto</p>	<p>Il produttore ha l'onere di attribuire il codice CER al rifiuto prodotto e le relative caratteristiche di pericolo anche eventualmente affidandosi a laboratori accreditati per la caratterizzazione del rifiuto. (art.184 del D.lgs. 152/2006)</p>
<p>Affidamento a ditta autorizzata al trasporto, e/o conferimento ad un soggetto autorizzato per operazioni di smaltimento/recupero dei rifiuti prodotti o al Servizio pubblico di raccolta</p>	<p>Si intende il trasporto e il conferimento del rifiuto ad impianti di trattamento autorizzati (es. AIA, AUA, ecc.) avvalendosi di operatori/trasportatori, intermediari, commercianti a sua volta autorizzati (es iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nella pertinente categoria) e accompagnando il conferimento con apposito formulario di trasporto. Il produttore ha i seguenti oneri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - verificare le autorizzazioni del trasportatore incaricato e anche dell'impianto di recupero/smaltimento al quale spedisce il rifiuto. - conservare l'onere del corretto avvio allo smaltimento o recupero fino alla destinazione finale senza possibilità di "cessione" a terzi a qualunque titolo della sua responsabilità. <p>Il produttore non si spoglia della responsabilità dei suoi rifiuti semplicemente consegnandoli al trasportatore terzo, ma conserva l'onere di vigilanza circa il buon esito del viaggio dei rifiuti verso il sito finale che DEVE ESSERE NECESSARIAMENTE CONOSCIUTO e VERIFICATO sia dal produttore sia dal trasportatore al momento della</p>

	partenza. (art. 188, del D.lgs. 152/2006)
La tenuta e corretta registrazione dei quantitativi di rifiuti sul registro cronologico di carico e scarico rifiuti, nonché la vidimazione del registro presso la Camera di Commercio di competenza	<p>Per i soggetti per i quali è previsto l'obbligo (art. 190 del D. lgs.152/06) di tenuta di un registro cronologico di carico-scarico vanno annotate le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, entro <u>dieci (10) giorni lavorativi</u> dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo, che diventano <u>cinque (5) giorni per i rifiuti sanitari</u> ad alto rischio infettivo. La vidimazione e numerazione del registro è effettuata da parte delle Camere di Commercio territorialmente competenti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA.</p> <p>Il registro cronologico dei rifiuti è conservato presso il luogo di produzione dei rifiuti per un periodo di tre (3) anni dalla data dell'ultima operazione registrata. (art. 190, del D.lgs. 152/2006) (DPR n. 254/2003)</p>
Eventuale raccolta del rifiuto presso il luogo di produzione secondo le modalità ammesse per il deposito temporaneo prima della raccolta; Definizione di adeguate aree di deposito temporaneo prima della raccolta di rifiuti	<p>I rifiuti prodotti vanno correttamente raccolti presso il luogo di produzione. Se il rifiuto viene conferito al deposito temporaneo, a seguito di cernita preliminare, raccolta e raggruppamento dei propri rifiuti, il produttore deve prestare attenzione a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ mantenere separate le diverse frazioni di rifiuto (identificabili mediante il loro codice CER), al fine sia di prevenire negativi impatti sull'ambiente e la sicurezza degli operatori (occorre infatti considerare che vi sono rifiuti che possono reagire tra loro dando origine a sostanze pericolose) sia di favorire il più adeguato trattamento successivo (tanto minore sarà la presenza di "materiale estraneo" quanto più efficiente sarà il processo di recupero o quanto più sicuro il processo di smaltimento); ▪ evitare situazioni di possibili impatti negativi su persone e ambiente, attraverso una scelta adeguata dei <u>contenitori</u> utilizzati (in termini di materiali di idonea capacità, resistenza e dotazione di dispositivi utili - es. chiusure e sistemi per la movimentazione) e <u>delle aree</u> in cui lasciarli in deposito (al riparo da possibili urti, al riparo dagli agenti atmosferici oppure all'interno di contenitori chiusi, con dotazione di sistemi atti al pronto intervento in caso di fuoriuscite); ▪ garantire il rispetto delle condizioni richieste per il deposito temporaneo. <p>(art. 185-bis, del D.lgs. 152/2006)</p>
Corretta gestione del Deposito	Il Deposito Temporaneo prima della raccolta deve

<p>Temporaneo prima della raccolta. Rispetto dei limiti quantitativi e temporali del deposito temporaneo prima della raccolta dei propri rifiuti.</p>	<p>osservare precise condizioni di qualità, tempo, quantità, organizzazione tipologica e rispetto delle norme tecniche. Il produttore dei rifiuti, pericolosi e non può scegliere il “criterio esclusivamente temporale” e quindi può accumularli in condizioni di deposito temporaneo senza vincoli quantitativi purché i rifiuti in deposito vengano conferiti a recupero o smaltimento almeno <u>una volta ogni 3 mesi</u>. Oppure scegliere il “criterio quantitativo e temporale” e quindi può accumulare in deposito temporaneo un <u>quantitativo massimo di 30 mc di cui al massimo 10 mc di rifiuti pericolosi</u>, per un periodo <u>non superiore ad un anno</u> (potrà essere consentito, ad esempio, un deposito di 29 mc di rifiuti non pericolosi e 1 mc di rifiuti pericolosi).</p> <p>I tempi di giacenza si misurano fondamentalmente in base alle registrazioni di messa in carico fatte sul registro cronologico di carico-scarico. Il sistema sanzionatorio prevede che se non si rispettano tali regole si incorre in uno dei seguenti reati: • Deposito incontrollato o abbandono di rifiuti (sanzionato anche penalmente art. 256 comma 2 D.lgs. 152/2006); oppure • Discarica abusiva (sanzionata dal medesimo articolo se l’abbandono è rilevante in termini di spazio, tempo e quantità).</p> <p><i>(art. 185-bis, del D.lgs. 152/2006)</i> <i>(norme tecniche della Deliberazione del Comitato Interministeriale 27/07/84 – cap 4.1)</i></p>
<p>La tenuta e corretta registrazione dei formulari di identificazione (FIR).</p>	<p>Il formulario d’identificazione rifiuti è il documento di identificazione dei rifiuti che accompagna il trasporto dei rifiuti. Esso deve essere datato e firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore. Deve essere numerato e vidimato da parte dell’Ufficio del Registro o delle Camere di commercio.</p> <p>Nella compilazione del formulario di identificazione, ogni operatore è responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza. Il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nel formulario di identificazione dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili in base alla comune diligenza.</p> <p>Il formulario, in formato cartaceo, è redatto in quattro esemplari, compilati, datati e firmati dal produttore o detentore, sottoscritti altresì dal trasportatore; una copia deve rimanere presso il produttore o il detentore, le altre tre, sottoscritte e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al produttore o al detentore.</p>

	<p>La trasmissione della quarta copia può essere sostituita dall'invio mediante posta elettronica certificata sempre che il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale ovvero provveda, successivamente, all'invio dello stesso al produttore. Le copie del formulario devono essere conservate per tre (3) anni.</p> <p>Il produttore è responsabile del controllo del ricevimento della 4° copia del Formulario o in mancanza del suo ricevimento entro 90gg e se, in mancanza, deve darne comunicazione alla Provincia o Città Metropolitana competente.</p> <p>(art. 193, del D.lgs. 152/2006)</p>
<p>La comunicazione annuale dei rifiuti prodotti alla Camera di commercio attraverso presentazione del MUD.</p>	<p>Tutti i soggetti obbligati alla tenuta del registro cronologico di carico e scarico devono comunicare al Catasto dei Rifiuti (presso le Camere di Commercio di competenza) le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti (tramite il MUD Modello Unico Dichiarazione ambientale) oggetto delle loro attività, generalmente, entro <u>il 30 aprile di ogni anno.</u></p> <p>Il sistema sanzionatorio applica le medesime sanzioni amministrative e penali previste per i registri di carico e scarico</p> <p>(art.189, del D.lgs. 152/2006)</p>

Sinteticamente gli oneri a carico del produttore sono rappresentati nella *figura 3* qui di seguito rappresentata.

Fig. 3: Schema riassuntivo degli oneri del produttore dei rifiuti




Fig. 4: Tabella riassuntiva dei soggetti della filiera dei vari soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti

PRODUTTORE	TRASPORTATORE	DESTINATARIO
Classifica il rifiuto (verifica il proprio processo produttivo e svolge, ove necessario, analisi chimiche, definisce la pericolosità)	Gestisce un'autorizzazione (coerente con le indicazioni, rinnovi scadenze, quantità, mezzi e relativi codici CER, prescrizioni)	Gestisce un'autorizzazione (coerente con le indicazioni, rinnovi, scadenze, codici CER, quantità, prescrizioni)
Gestisce un deposito temporaneo (corretta etichettatura, posizionamento, tempistica e quantità)	Verifica le autorizzazioni dei propri fornitori (impianti di destino)	Verifica le autorizzazioni dei propri fornitori (trasportatori)
Verifica le autorizzazioni dei propri fornitori (trasporto e destino)	Verifica preventivamente il tipo di lavoro da svolgere (CER da trasportatore e disponibilità impianto di destino)	Verifica preventivamente il tipo di lavoro da svolgere (CER da ricevere e disponibilità del proprio impianto)
Gestisce la documentazione (formulari, registri, MUD)	Gestisce la documentazione (formulari, registri)	Gestisce la documentazione (formulari, registri, MUD) Gestisce i rifiuti ricevuti dal produttore.

La normativa e le modifiche intervenute prevedono quindi, in base all'organizzazione dei soggetti interessati del CNR, due diverse fattispecie di responsabilità: da un lato, la responsabilità di gestione della tracciabilità del rifiuto prodotto fino a trattamento finale, propria del produttore effettivo (del materiale) del rifiuto; e dell'altro, la completa e corretta responsabilità amministrativa determinata e derivante dalle corrette procedure attuate e la responsabilità in vigilando sulla gestione del produttore effettivo del rifiuto. Tale responsabilità si fonda sulla diligenza della condotta in vigilando derivante dalla "posizione di responsabilità soggettiva".

5.0 ENTI OSPITATI PRESSO LE STRUTTURE CNR E STRUTTURE CNR OSPITATE PRESSO ENTI TERZI

Considerando che presso alcune strutture CNR sono presenti a vario titolo altri Enti/Società, e viceversa ci sono alcune strutture CNR ospitate presso Enti Terzi, la relativa gestione dei rifiuti è rimessa agli atti che regolano la collaborazione scientifica. Tali accordi dovranno contenere una regolamentazione esplicita in materia di gestione dei rifiuti speciali sia per gli aspetti gestionali-organizzativo che per i costi, fermo restando la responsabilità del “produttore specifico”. Le regole sulla gestione dei rifiuti dovranno essere stabilite valutando con il supporto del gruppo di lavoro GERITS/Unità e con il supporto degli uffici competenti del CNR, possibili impatti su strutture e impianti.

Allegato 1: Alcune sentenze della Corte di Cassazione sulla responsabilità del produttore

Per “produttore” di rifiuti deve intendersi non soltanto il soggetto dalla cui attività materiale sia derivata la produzione dei rifiuti, ma anche il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione ed a carico del quale sia quindi configurabile, quale titolare di una posizione di garanzia, l’obbligo di provvedere allo smaltimento dei detti rifiuti nei modi prescritti.

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, n. 39952 del 30 settembre 2019.

RESPONSABILITÀ DEL PRODUTTORE

In tema di smaltimento di rifiuti, sussiste la responsabilità del soggetto che abbia affidato a terzi rifiuti destinati ad essere smaltiti laddove la condotta dell’agente si sia concretizzata in una mancata verifica dei requisiti in capo al soggetto terzo in vista del trasporto e smaltimento dei rifiuti, essendo innegabile il potere per chi detenga rifiuti di delegare a terzi l’attività di smaltimento, previo controllo del possesso dei requisiti specifici in capo al terzo delegato.

Cfr. CORTE DI CASSAZIONE PENALE 1/4/2004, Sent. n. 21588;

CORTE DI CASSAZIONE PENALE 18/7/2011, Sent. n. 28206

In materia di smaltimento di rifiuti, è configurabile una posizione di garanzia nei confronti del produttore dei rifiuti il quale è tenuto a vigilare che propri dipendenti o altri sottoposti o delegati osservino le norme ambientalistiche, dovendosi intendere produttore di rifiuti, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. b), D.lgs. 152/06, non soltanto il soggetto dalla cui attività materiale sia derivata la produzione dei rifiuti, ma anche il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione. Inoltre, la responsabilità per l’attività di gestione non autorizzata non attiene necessariamente al profilo della consapevolezza e volontarietà della condotta, potendo scaturire da comportamenti che violino i doveri di diligenza, per la mancata adozione di tutte le misure necessarie per evitare illeciti nella predetta gestione, e che legittimamente si richiedono ai soggetti preposti alla direzione dell’azienda.

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, 15/06/2010, Sent. n. 22765

PRINCIPIO DI CORRESPONSABILITÀ

Tutti i soggetti che intervengono nel circuito della gestione dei rifiuti sono responsabili non solo della regolarità delle operazioni da essi stessi posti in essere, ma anche di quelle dei soggetti che precedono o seguono il loro intervento mediante l’accertamento della conformità dei rifiuti a quanto dichiarato dal produttore o dal trasportatore.

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, 10/4/2012, Sent. n. 13363

RESPONSABILITÀ PENALE DELL’AMMINISTRATORE E LEGALE RAPPRESENTANTE

In materia di smaltimento di rifiuti, l’amministratore di una società che gestisce un impianto produttivo è destinatario degli obblighi previsti dalle norme di settore, in qualità di legale rappresentante.

Pertanto, si configura la responsabilità penale, quanto meno per colpa, se il legale rappresentante di una persona giuridica non adotti tutte le misure idonee ad assicurare il corretto smaltimento dei rifiuti e se non assolva l’onere di provare che il servizio di prevenzione sia funzionante e che ad esso sia preposto un dirigente responsabile.

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, 17/1/2008, Sent. 2478

Allegato 2: Delibera CNR n. 167/2022

Si riporta la Delibera n. 167/2022 sulle Determinazioni relative all'identificazione dei responsabili della gestione dei rifiuti.



Consiglio Nazionale delle Ricerche

Determinazioni relative all'identificazione dei responsabili della gestione dei rifiuti

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 24 maggio 2022, ha adottato all'unanimità dei presenti la seguente deliberazione n. 167/2022 – Verb. 459

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il Decreto Legislativo del 4 giugno 2003, n. 127 recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”;

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell’art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”;

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 93, prot. AMMCNT-CNR n. 0051080 del 19 luglio 2018, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 25 luglio 2018, entrato in vigore in data 1° agosto 2018;

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 14, prot. AMMCNT-CNR n. 0012030 del 18 febbraio 2019, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in data 19 febbraio 2019, sul sito del CNR, entrato in vigore in data 1° marzo 2019;

VISTO il Testo Unico Ambientale di cui al D. Lgs. 3 aprile 2006 n.152 e s.m.i.;

VISTO il provvedimento del Direttore Generale prot. 0022924 del 31 marzo 2021 di costituzione del Gruppo di Lavoro permanente per la definizione di linee di indirizzo per la gestione dei rifiuti speciali e il trasporto di sostanze pericolose;

CONSIDERATO che il Gruppo di lavoro ha condotto un censimento nel corso dell’anno 2021/2022 in merito alla gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non, per tutta la rete scientifica, che ha fatto emergere una serie di lacune e criticità che evidenziano di base una generale e diffusa carenza conoscitiva in materia ambientale relativamente alla gestione rifiuti;

RAVVISATA la necessità di identificare i responsabili della gestione delle attività e delle varie verifiche, oltre che della corretta esecuzione di tutte le procedure relative ai rifiuti;

VISTA la relazione del Direttore Generale prot. AMMCNT-CNR n. 0033274 del 4 maggio 2022 avente ad oggetto: “Determinazioni relative all’identificazione dei responsabili della gestione dei rifiuti”;

RAVVISATA la necessità di provvedere;



Consiglio Nazionale delle Ricerche

DELIBERA

1. Di approvare l'identificazione del "produttore giuridico" nel Direttore dell'Istituto o nel Responsabile delegato della sede secondaria o nella figura del Responsabile dell'AdR o Dirigente SAC e l'identificazione del "produttore materiale" coincidente nel Responsabile di laboratorio, quali responsabili della gestione delle attività e delle varie verifiche, oltre che della corretta esecuzione di tutte le procedure relative ai rifiuti;
2. di disporre l'istituzione di "referenti territoriali";
3. di prevedere nel Piano di formazione del CNR 2022-2024, dei corsi di formazione specifici;
4. di dare mandato ai competenti uffici dell'amministrazione di porre in atto tutte le procedure conseguenti alla presente deliberazione.

LA PRESIDENTE

F.to digitalmente Maria Chiara Carrozza

IL SEGRETARIO

F.to digitalmente Laura Ravazzi

VISTO DIRETTORE GENERALE

F.to digitalmente Giuseppe Colpani